



LA COMMISSIONE UE BOCCIA IL REVERSE CHARGE PER APPALTI E SUBAPPALTI CON IMPIEGO DI MANODOPERA

a cura di Francesco Zondini, Partner **Studio Pirola Pennuto Zei & Associati**, con la collaborazione della Dott.ssa Martina Di Liddo. La Commissione UE, tramite il documento COM(2020) 243 final del 22 giugno 2020 trasmesso al Consiglio, ha negato all'Italia l'applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi nell'ambito di appalti e subappalti con prevalente utilizzo di manodopera, introdotto dall'art. 4, comma 3 del D.L. 124/2019

In particolare, la fattispecie in oggetto riguarda la richiesta di autorizzazione dello Stato italiano in merito all'introduzione nell'ordinamento nazionale di una specifica deroga rispetto alla Direttiva 2006/112/CE ("Direttiva IVA"), ai sensi dell'art. 395 della medesima Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA ovvero contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi dell'imposta.

In tale ottica, l'Italia richiedeva di derogare a quanto disposto dall'art. 193 della Direttiva IVA (recepito nell'art. 17 del D.P.R. 633/72), secondo il quale, in linea generale, si considera debitore d'imposta il soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. In tal senso, l'Italia avrebbe esercitato la facoltà concessa dall'art. 199 della Direttiva IVA, al fine di considerare debitore d'imposta il soggetto passivo destinatario della cessione o della prestazione, mediante il meccanismo del reverse charge.

L'ambito applicativo di tale deroga avrebbe riguardato le prestazioni di servizi effettuate in forza di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, così come disposto dall'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies) del D.P.R. 633/72, introdotto dal D.L. 124/2019 (previa autorizzazione della Commissione UE).

Tali prestazioni si sarebbero quindi dovute affiancare alle altre tipologie di prestazioni di servizi riguardanti il settore edile e soggette al meccanismo del reverse charge c.d. "interno" di cui all'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72, istituito al fine di contrastare l'evasione IVA derivante dal mancato versamento dell'imposta da parte del prestatore. Per tali operazioni è stata, dunque, eliminata la possibilità per il prestatore di incassare l'IVA dal committente, senza tuttavia versarla all'Erario, essendo le relative fatture emesse senza IVA.

A parere dello Stato italiano, lo stesso trattamento IVA si sarebbe potuto applicare anche alle prestazioni di cui alla predetta lett. a-quinquies), rientrando le stesse in un settore a rischio di frodi IVA.

Di contro, la Commissione UE ha inteso non concedere all'Italia l'autorizzazione di estendere l'applicazione del meccanismo del reverse charge altresì ad appalti e subappalti con prevalente impiego di manodopera, sulla base di due sostanziali motivazioni.

In primo luogo, il campo applicativo individuato è risultato essere di notevolmente ampio, in quanto comprendente le fasi produttive e distributive di vari settori economici ed interessando qualsiasi tipologia di impresa beneficiaria. Il carattere generale di tale misura non sembrerebbe stato quindi indirizzato ad uno specifico fenomeno di evasione.

D'altro lato, nell'ambito della lotta contro le frodi IVA, l'Italia presenta già due disposizioni derogative rispetto alla Direttiva IVA, ossia il meccanismo della "scissione dei pagamenti" ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,

introdotto dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

Secondo la Commissione UE, l'introduzione di un ulteriore regime speciale nell'ordinamento italiano porterebbe ad un maggior disallineamento con la normativa comunitaria, nonché ad una serie di oneri di carattere amministrativo in capo ai singoli operatori coinvolti, i quali sarebbero tenuti preventivamente verificare il corretto trattamento IVA da riservare all'operazione da porre in essere, con conseguente rischio di incremento di errori, controversie e sanzioni.

Pertanto, considerato che l'estensione del meccanismo del reverse charge anche alle prestazioni di appalto e subappalto con prevalente impiego di manodopera avrebbe potuto compromettere il corretto funzionamento del sistema dell'IVA, il disposto dell'art. 17, comma 6, lett. a-quinquies non troverà applicazione.

Viceversa, esito positivo è stato riscontrato con riferimento alla richiesta di proroga inviata dall'Italia per poter continuare ad applicare il regime dello split payment dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2023, la quale è stata approvata dalla Commissione UE tramite il documento COM(2020) 242 final al Consiglio del 22 giugno 2020. Avendo poi il Consiglio raggiunto un accordo politico su tale proposta, si resta in attesa della pubblicazione dell'autorizzazione sulla Gazzetta Ufficiale